



La fiscalità nel crowdfunding

A cura di:

Walter Rotondaro

Dottore Commercialista



Politecnico di Torino – 18 novembre 2016

Walter Ro

Crowdfunding

«Processo con cui più persone (“folla” o *crowd*) conferiscono somme di denaro (*funding*), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“*piattaforme*” o “*portali*”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa»

<http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html#e1>





Tipologie di crowdfunding continua

Peer-to-peer lending

Prestito di denaro ad una società, simile al prestito bancario con corresponsione di interessi.

Equity crowdfunding

Vendita di una partecipazione in un business per un certo numero di investitori

Rewards-based crowdfunding

Persone fisiche donano ad un progetto o ad un business con l'aspettativa di ricevere una ricompensa (reward)

Donation-based crowdfunding

Molte persone fisiche donano ciascuno una piccola somma per uno scopo caritatevole.





Tipologie di crowdfunding continua

Profit-sharing / revenue-sharing

Le aziende possono condividere utili o entrate future con gli investitori

Debt-securities crowdfunding

Le persone fisiche investono in titoli di debito emessi dalla società

Hybrid models

Modelli dove coesistono diverse tipologie di crowdfunding



Italia -> primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica ed organica relativa all'Equity crowdfunding

Decreto legge n. 179/2012 – Regolamento Consob - delibera n. 18592

Reward-base crowdfunding

- Non disciplinato dalla normativa italiana
- Normalmente operazione svolta tramite PBC (Public Benefit Company)



Processo:


1. l'investitore (contributor/backer) s' impegna a versare una somma (pledge) per il progetto pubblicato, supponiamo \$ 100;
2. K (Online platform) trattiene il 5% del versato se viene raggiunto l'obiettivo prefissato da colui che presenta il progetto (Entrepreneur)
3. "A payments" trattiene 3-5% sulle transazioni sempre nel caso venga raggiunto l'obiettivo
4. l'Entrepreneur, se è stato raggiunto l'obiettivo, riceve quanto investito al netto della trattenuta di K e di A, supponiamo 90 (100-5-5);
5. l'Entrepreneur fa un omaggio/campione agli investitori (consigliato intorno a \$ 25 ed ovviamente relativo a cosa e a quanto si è investito).





Sinallagma

Elemento determinante



manca di un rapporto sinallagmatico
tra somma (pledge) e omaggio/campione






Tassazione



1. Contributor/backer



donazione, provento tassabile

2. K → commissione reverse charge intrastat eventuale



3. A → commissione bancaria, reverse charge & intrastat eventuale

4. Entrepreneur riceve importo netto

5. Reward → omaggio





Beni non rientranti nell'attività d'impresa

Imposte dirette:

- costi sostenuti per l'acquisto di beni da cedere **gratuitamente** a terzi:
 - **valore unitario*** inferiore a € 50 (art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986):
integralmente deducibili dal **reddito d'impresa** nel periodo di sostenimento;
 - **valore unitario superiore a € 50** -> **spese di rappresentanza**.
Costo **deducibile** nel limite massimo (Decreto 19.11.2008) ottenuto applicando ai **ricavi** della **gestione** caratteristica le **percentuali** previste a seconda del **volume** di **ricavi** ossia **1,3%** (fino a € 10 milioni), **0,5%** (per la parte compresa tra € 10 e € 50 milioni) **0,1%** (per la parte eccedente € 50 milioni).

IVA:

- costo di acquisto unitario inferiore € 50
gli **omaggi** scontano la **piena detrazione** dell'imposta;
- costo di acquisto unitario superiore € 50 ->
gli **omaggi** scontano un'imposta **indetraibile**;
- cessione fuori campo.

* Omaggio nel suo complesso (C.M. n. 34 del 13.7.2009 n. 34 - paragrafo 5.4)



Beni rientranti nell'attività d'impresa

Imposte dirette:

- valore di mercato $> € 50$ -> spesa di rappresentanza
- valore di mercato $< € 50$ -> deducibilità integrale

quindi

per la deducibilità si fa riferimento al **costo di produzione** effettivamente sostenuto dall'**impresa** del bene autoprodotta.



IVA:

- IVA relativa all'acquisto dei beni è detraibile (Art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72 - C.M. 16.7.98 n. 188/E
- **Cessione imponibile**
alternativamente
- IVA relativa all'acquisto dei beni è resa in detraibile
- cessione fuori campo



Reward anche Campioni gratuiti

Corte di Giustizia UE 30.9.2010 causa C-581/08, un campione costituisce "un esemplare di un prodotto che è volto a promuovere le vendite di quest'ultimo e che consente di valutare le caratteristiche e le qualità di questo prodotto senza condurre ad un consumo finale diverso da quello inerente a siffatte operazioni di promozione".




Campioni:

- Modico valore
- Contrassegnati con campioni
- Operazione esclusa, art. 2 comma 3 lett. d) DPR n. 633/72



Conclusioni

- Grazie per l'attenzione



- walterrotondaro@taxlawplanet.net